



COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia di L'Aquila)

ORDINANZA

N° 54 Reg. Ordinanze
Castel di Sangro, lì 11/08/2008

OGGETTO: Carenza idrica frazione Roccacinquemiglia.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che le condizioni climatiche dell'ultima stagione invernale e primaverile, caratterizzate dalle scarse precipitazioni, hanno determinato una sensibile riduzione delle risorse idriche disponibili;
- che, pertanto, è importante disciplinare l'utilizzazione dell'acqua al fine di garantirne la disponibilità per gli usi strettamente necessari ai consumi dell'uomo;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l' art. 44 comma 4: Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;
- l' art. 98, comma 1: Coloro che gestiscono o utilizzano le risorse idriche adottano le misure necessarie all' eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l' utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

VISTA la nota del 5/8/2008, in atti al prot. 9728 del 5/8/2008, con cui la SACA Spa – gestore del servizio idrico – segnala una carenza idrica nella frazione di Roccacinquemiglia;

RILEVATA la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica **vietando** il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici ed in particolare:

- per l' irrigazione e innaffiamento di campi, orti e giardini privati;
- per il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche, .

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni il divieto nella frazione Roccacinquemiglia di prelevare l'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici ed in particolare per:

- l' irrigazione e l' innaffiamento di campi, orti e giardini privati;
- Il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche;

INVITA

la cittadinanza ad una razionale e corretto uso dell' acqua al fine di evitare usi impropri, inutili sprechi e abusi in genere;

AVVERTE

che i trasgressori saranno denunciati all' autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ali 'Albo Pretorio del Comune e la sua divulgazione attraverso manifesti da affiggere sul territorio comunale demandando alla Polizia Municipale il compito di vigilare sull' applicazione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO
Ing. Umberto Murolo